



COMUNE DI CASTELLIRI
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI

INDICE

- Art. 1 - Composizione gruppi consiliari
- Art. 2 - Costituzione gruppi consiliari
- Art. 3 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 4 - Commissioni permanenti – Costituzione e composizione
- Art. 5 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 6 - Funzionamento delle Commissioni
- Art. 7 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 8 - Segreteria delle Commissioni. Verbale delle sedute
- Art. 9 - Gruppi di lavoro – Materie di competenza congiunta, dubbia o controversa
- Art. 10 - Pubblicità dei lavori

Art. 1

Composizione gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, a seguito di dichiarazione resa nella prima seduta del Consiglio Comunale, formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria Comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 2

Costituzione gruppi consiliari

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 3

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni delle adunanze consiliari. Il Sindaco la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscriverne all'ordine del giorno. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale o suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
3. La Conferenza è convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

4. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o del funzionario dallo stesso designato.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 4

Commissioni permanenti - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 5 Consiglieri comunali di cui 3 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 2 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
3. Le Commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza successiva a quella del suo insediamento od in quella immediatamente successiva.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Sindaco procede alla sostituzione.
5. Ogni consigliere compresi il Sindaco e gli assessori componenti del Consiglio può far parte di una o più Commissioni Consiliari. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta della commissione ciascun commissario può farsi sostituire da altro consigliere.
6. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza per le Commissioni Consiliari permanenti pari a quello della seduta di Consiglio Comunale.
7. Qualora venissero istituite Commissioni Speciali o temporanee che consentano la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale, per gli stessi è prevista la corresponsione del gettone di presenza uguale a quello spettante ad un Consigliere Comunale.
8. La Commissione pari Opportunità qualora venisse istituita dal Consiglio Comunale è composta da consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo consiliare, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del presente Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.
9. Le Commissioni consiliari permanenti e speciali, quali quella delle Pari Opportunità, devono discutere esclusivamente argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
10. Il Consigliere che non si presenta a più di tre riunioni consecutive, senza idonea giustificazione, è dichiarato decaduto.

Art. 5

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Vice Presidente di ciascuna commissione è riservato ai gruppi di minoranza.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il vice Presidente, in assenza di entrambi il componente della Commissione designato dal Presidente ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è convocata entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, ove non componenti la commissione, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
8. Qualora il Segretario dell'Ente o uno dei responsabili dei Servizi trasmetta una proposta di deliberazione o schema di regolamento di competenza delle commissioni, il Presidente convoca entro dieci giorni la Commissione preposta per l'esame del provvedimento.

Art. 6

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta anche ove non ne facciano parte possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto, diritto che spetta ai soli componenti delle commissioni.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 7

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati

periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni su cui siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n.267/2000.

3. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Conclusa l'istruttoria, con l'espressione di pareri favorevoli dei responsabili, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Quando i pareri dei responsabili siano in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

4. Le Commissioni hanno anche poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio. In particolare compiti generali delle Commissioni permanenti sono:

- a. l'esame preparatorio degli atti di programmazione;
- b. la formulazione di proposte e pareri sui provvedimenti di competenza consiliare di particolare importanza;
- c. il controllo circa l'attività dell'esecutivo, in ordine all'effettiva realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;

7. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e cooperare per le finalità delle Commissioni.

Art. 8

Segreteria delle Commissioni. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario designato dal Segretario comunale.
2. Il segretario designato dispone per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, per la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e per il loro deposito preventivo. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
3. Copie dei verbali delle riunioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi a cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il quale partecipa senza diritto di voto alle riunioni delle Commissioni medesime.

Art. 9

Gruppi di lavoro – Materie di competenza congiunta, dubbia o controversa

1. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco ne assegna l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

Art. 10

Pubblicità delle sedute

I lavori delle Commissioni sono pubblici, salvo diversa determinazione della Commissione.